



Segreterie Nazionali

Spett.le

Roma, 24 aprile 2020

Autostrade per l'Italia S.p.A.

Ing. Roberto Tomasi

Dr. Gianpiero Giacardi

Pec: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

E, p.c.

Spett.li

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ispettorato Interregionale del Lavoro Centro – Roma

Dr. Orazio Parisi

Pec: III.Roma@pec.ispettorato.gov.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Formazione

Dott.ssa Agnese De Luca

Pec: dgammortizzatorisociali@pec.lavoro.gov.it

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direttore Generale

Dott.sa Gabriella Di Michele

Pec: ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

Prot. n. 196/2020/SU/AUTDE/mc

Oggetto: inosservanza della circolare INPS n° 197 del 2 dicembre 2015, punto 1.8 “CIG e malattia”.

Le Scriventi Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, con riferimento a quanto in oggetto,

premessò che

in data 20 marzo 2020 è stato sottoscritto un accordo inerente l'attivazione, per un numero massimo di 9 settimane decorrenti dal 23 marzo 2020, della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria COVID-19;

considerato che

già nei diversi incontri sindacali le medesime Organizzazioni Sindacali avevano contestato la distorta e strumentale interpretazione data da Codesta spettabile Società rispetto alla circolare INPS n° 47 del 28 marzo 2020, in merito decadenza dello stato di malattia preesistente in caso di attivazione della CIGO anche nelle situazioni di riduzione di orario e non di sospensione totale dell'attività, diffidandola verbalmente dal procedere in tal senso;

preso atto che

nonostante la succitata diffida Codesta Società ha comunicato al personale avente uno stato morboso di malattia preesistente rispetto all'attivazione della CIGO, la cessazione del riconoscimento economico del trattamento di malattia e la conseguente applicazione della integrazione salariale, indipendentemente dalla circostanza che la sospensione del reparto/ufficio/squadra di appartenenza sia totale oppure parziale;

ritenendo che

tale atto sia assolutamente illegittimo, in quanto si ritiene che la circolare INPS 47/2020 non metta in alcun modo in discussione quanto precisato a suo tempo dall'Istituto al **punto 1.8 "CIG e malattia" della circolare 197/2015**, circolare esplicativa delle modifiche normative introdotte dal Dlgs 81/2015, che non si ritiene in alcun modo superata e che cita testualmente: *"Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.*

Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi:

- *se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;*
- *qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.*

Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoratori ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.";


per quanto sopra esposto diffidano formalmente,

codesta spettabile Società, in virtù del mandato ricevuto a suo tempo dalle lavoratrici e dai lavoratori iscritte alle medesime, dal reiterare tale condotta illegittima, intimandole di ripristinare, nei confronti degli aventi diritto, il corretto trattamento economico di malattia, con messa in mora e interruzione di qualsiasi eventuale termine di decadenza e/o prescrizione.


A tutela dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati le Scriventi Organizzazioni Sindacali preannunciano che, in difetto di quanto richiesto, adiranno le istituzioni competenti, che leggono in copia.

Le Segreterie Nazionali


FILT-CGIL
C. Settimelli



FIT/CISL
(M. Diamante)



ULTRASPORTI
M. Verzari



SLA CISAL
R. Moroni



UGL Viabilità e Logistica
P. Avella

